

Leggenda del elenco delle imprese registrate et autorizzate di tipo “sottoprodotti di origine animale”

(Versione del 1.7.2018)

I Typi di stabilimenti

I Impianti di stoccaggio e di manipolazione di sottoprodotti di origine animale

- I - 1. Centri (regionali) di raccolta
- I - 2. Altri che i centri regionali di raccolta

II Impianti autorizzati di magazzinaggio di prodotti derivati

III Impianti di incenerimento e coincenerimento

- III - 1. Impianti di incenerimento
- III - 2. Impianti di coincenerimento
- III - 3. Impianti di combustione (di "carbuanti")

IV Impianti di trasformazione autorizzati

V Impianti oleochimici autorizzati

VI Impianti di biogas autorizzati

VII Impianti di compostaggio autorizzati

VIII Impianti autorizzati per la produzione di alimenti per animali da compagnia

IX Impianti tecnici (farmaceutici e per prodotti medicinali inclusi), impianti di tassidermia e concerie ne fanno ugualmente partita

- IX - 1. Sangue e prodotti sanguigni
- IX - 2. Sangue e prodotti sanguigni di equidi
- IX - 3. Pelli e i loro prodotti, attività di concia
- IX - 4. Trofei di caccia, trofei per la tassidermia e altre preparazioni di animali
- IX - 5. Lana, peli, setole di suino, piume, parti di piume e piumino

- IX - 6. sottoprodotti apicoli (all'impiego nell'apicoltura "FARM"), e anche per uso tecnico ("TEC"), ad es. produzione di candele a base di cera d'api
- IX - 7. Ossa e prodotti a base di ossa, corna e prodotti a base di corna, zoccoli e prodotti a base di zoccoli (non-destinati ad essere usati come concimi)
- IX - 8. latte, prodotti a base di latte, prodotti derivati dal latte, colostro e prodotti a base di colostro
- IX - 9. Altri operatori registrati (anche quelli per il mercato nazionale "NAT")

X Utilizzatori registrati di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati per attività artistiche, diagnostiche, educative, di ricerca, et in alcuni casi particolari per l'alimentazione di animali > c.f. eccezioni previste negli articoli 17(1), 18(1) et 18(2) del R CE 1069/2009]

- X - 1. Uso nel contesto di esposizioni oppure di attività artistiche, diagnostiche, educative e di ricerca
- X - 2. Uso per l'alimentazione di animali da circo/zoo
- X - 3. Uso per l'alimentazione di uccelli necrofagi
- X - 4. Uso per l'alimentazione di altri animali selvatici
- X - 5. Uso per altri casi particolari nell'alimentazione degli animali
- X - 6. Altri operatori registrati (anche quelli per il mercato nazionale "NAT")

XI Centri di raccolta (di sottoprodotti di origine animale destinati all'alimentazione di animali in casi particolari). *C.f. anche allegato la definizione "centri di raccolta" nel diritto UE*

XII Impianti di produzione di concimi organici o ammendanti

XIII Altri operatori registrati

- XIII - 1. Impianti che immettono sul mercato prodotti cosmetici
- XIII - 2. Impianti che immettono sul mercato dispositivi medici impiantabili attivi
- XIII - 3. Impianti che immettono sul mercato dispositivi medici
- XIII - 4. Impianti che immettono sul mercato dispositivi medico-diagnostici in vitro
- XIII - 5. Impianti che immettono sul mercato medicinali veterinari
- XIII - 6. Impianti che immettono sul mercato medicinali per uso umano
- XIII - 7. Impianti che immettono sul mercato che manipolano prodotti intermediari
- XIII - 8. Trasportatori
- XIII - 9. Commercianti
- XIII - 10. Aziende alimentari che immettono sul mercato prodotti destinati all'alimentazione degli animali (ad. es. siero di latte, collagene, gelatina, grassi fusi e olio di pesce)
- XIII - 11. Cimiteri per animali
- XIII - 12. Altri operatori registrati (anche quelli per il mercato nazionale "NAT")

II Tipo di attività (c.f. anche l'allegato 1)

CHAN	significa che l'impresa è anche riconosciuta per il «channeling» come richiesto per importare alcuni sotto-prodotti (da paesi terzi) conformemente alle disposizioni degli articoli 8 (4) e (6) della direttiva 97/78/CE.
BIOGP	Impianti di produzione biogas
COLC	Centro di raccolta
COLL	Raccolta di sottoprodotti animali
CoIP	Impianti di coincenerimento
COMP	Impianti di compostaggio
FERTP	Impianti di tipo "concimi" trasformando sottoprodotti di origine animale greggi (stallatico incluso)
DF-GRANEL	Distributore di concimi organici o ammendanti sfusi ("bulkware")
DF ENVASA	Distributore di concimi organici o ammendanti impacchettati
ENVAS-FERT	Impianti che confezionano (impacchettano) concimi organici o ammendanti
FEEDP	Impianti del settore alimenti per animali
FOODP	Aziende alimentari
GATRP	Impianti trofei di caccia
HANDLP	Manipolazione di sottoprodotti di origine animale dopo la loro raccolta
INCP	Impianti di incenerimento
INTP	Impianti che effettuano le operazioni intermedie
OLCP	Impianti oleochimici
OALKHP	Processo alternativo: idrolisi alcalina
OBIODP	Processo alternativo: Biodiesel
OBRGAP	Processo alternativo: gassificazione Brookes
OHPHBP	Processo alternativo: produzione di biogas mediante idrolisi ad alta pressione
OHPHTP	Idrolisi ad alta temperatura e ad alta pressione
OCAFTB	Processo alternativo: combustione di grasso animale in una caldaia
COMBT	Impianti che utilizzano sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati come combustibile
OTMB	Processo alternativo: produzione termo-meccanico di biocombustibile
OLTPPM	Processo alternativo: Trattamento con calce per letame di suini e pollame
OMSCP	Processo alternativo: Processo catalitico a più fasi per la produzione di combustibili rinnovabili
OEFP	Processo alternativo: Insilaggio di materiali di origine ittica
ORAT	Operatore responsabile dell'organizzazione del trasporto
OTHER	Altra attività, <u>precisare</u> :
PETPP	Impianti di produzione di alimenti per animali da compagnia utilizzando SPA trasformati (prodotti derivati)
PETPR	Impianti di produzione di alimenti per animali da compagnia utilizzando SPA greggi
PHAR	Attività farmaceutica e prodotti medicinali
PROCP	Impianti di trasformazione
RETAIL	Commercio al dettaglio
STORP	Impianti di magazzinaggio
TAN	Conceria
TRANS	Trasporti di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati
UCOSM	Utilizzo per scopi cosmetici
UDOG	Utilizzo per cani in canili riconosciuti o branchi o per cani e gatti in rifugi
UDER	Utilizzo per scopi diagnostici, didattici e di ricerca
UFERT	Utilizzo per i fertilizzanti organici e ammendanti

UFUR	Utilizzo per animali da pelliccia
UINSE	Utilizzo per insetti (inclusi larve e vermi) per esche da pesca
UNEC	Utilizzo per uccelli necrofagi
URBP	Utilizzo per rettili ed uccelli da preda
UWILD	Utilizzo per animali selvatici
UZOO	Utilizzo per animali da zoo/circo
O-TRADE	commerciante registrato (anche spedizionieri nel caso di importazioni da o esportazione verso paesi terzi)

III Tipi di prodotti

API	Sottoprodotti dell'apicoltura
BHHP	Ossa, corna, zoccoli e prodotti derivati
BIOG	Biogas
BIOD	Biodiesel
BIOR	Residui della digestione / fermentazione di impianti biogas
BLM	Farina di sangue (proteina animale trasformata)
BLPF	Prodotti sanguigni destinati all'alimentazione animale
BLPT	Prodotti sanguigni a fini tecnici
BL	Sangue
* BP	Prodotti sanguigni derivati esclusivamente da non-ruminanti
CAD	Cadaveri (interi) di animali
COL	Collagene
COMR	Compost dopo il compostaggio
COSM	Prodotti cosmetici
CATW	Rifiuti / resti di cucina e di ristorazione
CSSM	Fanghi di centrifugazione o di separazione provenienti dalla trasformazione del latte
DP	Prodotti derivati
DCAP	Fosfato bicalcico
DTC	Contenuto del tubo digerente
EGG	Prodotti a base di uova
FERT	Fertilizzanti diversi da COMR, BIOR, MANU, MANP
FERT-GRA	Concimi organici o ammendanti sfusi ("bulkware")
FERT-ENV	Concimi organici o ammendanti impacchettati
FATB	"palline di grasso" per uccelli
FATOT	Grassi fusi e olio di pesce per uso diverso dell'alimentazione animale e processi oleochimici
FATOL	Grassi fusi per processi oleochimici
FATD	Dérivati lipidici
FATF	Grassi fusi per l'alimentazione animale
FEED	Produzioni di alimenti per animali, <u>precisare</u> :
FIM	Farina di pesce
FORMF	Prodotti alimentari di origine animale che non sono più destinati al consumo umano
FUR	Animali da pelliccia
GEL	Gelatine
GATR	Trofei di caccia
GRE	Ciccioli
HISKR	Pelli greggi
HISKT	Pelli conciate
HYDP	Proteine idrolizzate

INSE	Insetti (compresi le esche)
MANU	Stallatico non trattato
MANP	Stallatico trattato e prodotti derivati
MBM	Farine animali (cat.1+2)
MEDD	Prodotti medicinali
MIMC	Latte, prodotti a base di latte e colostro
OTHER	Altri prodotti, préciserare:
PAP	Proteine animali trasformate diversi della farina di sangue e della la farina di pesce (cat.3, préciserare le specie animali)
* PAPO	Proteine animali trasformate derivate esclusivamente da non-ruminanti
PETC	Alimenti per animali da compagnia, in conserva
PETD	Articoli da masticare per animali da compagnia
PETFI	Interiora aromatizzanti per la fabbricazione di alimenti per animali da compagnia
PETP	Alimenti trasformati per animali da compagnia, diversi delle conserve
PETR	Alimenti crudi per animali da compagnia
PHARM	Prodotti farmaceutici
RAW	Sottoprodotti di origine animale crudi detinati alla trasformazione (ad altri scopi che alimenticrudi per animali da compagnia e quelli utilizzati a fini diagnostici, educativi e di ricerca)
SERE	Sangue e prodotti sanguigni di equidi
TCAP	Fosfato tricalcico
HBF	Lana, peli, setole di suini, piume
WWT	Materiali raccolti in sede di trattamento delle acque reflue
SAMP	campioni commerciali, destinati alla ricerca e campioni diagnostici

* **« BP » e « PAPO »**

« *TSE feed ban registration authorization* » in linea con i criteri stabiliti nel diritto UE sulle EST
Regolamento CE 999/2001:

- « BP » impianti di trasformazione registrati come impianti che trasformano esclusivamente sangue di non ruminanti conformemente al capitolo IV, sezione C, lettera c), primo capoverso, nonché impianti di trasformazione autorizzati che producono prodotti sanguigni conformemente al capitolo IV, sezione C, lettera c), secondo, terzo e quarto capoverso;
- « PAPO » impianti di trasformazione registrati come impianti che non trasformano sottoprodotti di ruminanti conformemente al capitolo IV, sezione D, lettera c), primo capoverso, nonché impianti di trasformazione autorizzati che producono proteine animali trasformate derivate da non ruminanti e che operano conformemente al capitolo IV, sezione D, lettera c), secondo, terzo e quarto capoverso.

Allegato 1: Definizioni del diritto UE

Regolamento CE 1069/2009

Articolo 3 Definizioni

- 1) **«sottoprodotti di origine animale»**, corpi interi o parti di animali, prodotti di origine animale o altri prodotti ottenuti da animali, non destinati al consumo umano, ivi compresi gli ovociti, gli embrioni e lo sperma;
- 2) **«prodotti derivati»**, prodotti ottenuti attraverso uno o più trattamenti, trasformazioni o fasi di lavorazione di sottoprodotti di origine animale;
- 3) **«prodotti di origine animale»**, prodotti di origine animale quali definiti al punto 8.1 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004;
- 4) **«carcassa»**, una carcassa quale definita al punto 1.9 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004;
- 5) **«animale»**, qualsiasi animale invertebrato o vertebrato;
- 6) **«animale d'allevamento»**:
 - a) un animale detenuto, ingrassato o allevato dall'uomo e utilizzato per la produzione di alimenti, lana, pellicce, piume, pelli o qualsiasi altro prodotto ottenuto da animali o per altri fini d'allevamento;
 - b) equidi;
- 7) **«animale selvatico»**, un animale non detenuto dall'uomo;
- 8) **«animale da compagnia»**, un animale appartenente a una specie abitualmente nutrita e detenuta, ma non consumata, dall'uomo a fini diversi dall'allevamento;
- 9) **«animali acquatici»**, animali acquatici secondo la definizione dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/88/CE;
- 10) **«autorità competente»**, l'autorità centrale di uno Stato membro incaricata di garantire il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento o qualsiasi altra autorità cui sia stata delegata tale competenza; la definizione include, se del caso, l'autorità corrispondente di un paese terzo;
- 11) **«operatore»**, le persone fisiche o giuridiche che esercitano un effettivo controllo su sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati, inclusi i trasportatori, i commercianti e gli utilizzatori;
- 12) **«utilizzatore»**, le persone fisiche o giuridiche che utilizzano sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati nei mangimi per impieghi speciali, a scopo di ricerca o per altri scopi specifici;
- 13) **«stabilimento» o «impianto»**, qualsiasi luogo, diverso da un peschereccio, in cui è svolta qualsiasi operazione che comporta la manipolazione di sottoprodotti di origine animale o di prodotti derivati;
- 14) **«immissione sul mercato»**, qualsiasi operazione intesa a vendere a terzi nella Comunità sottoprodotti di origine animale o prodotti da essi derivati, o qualsiasi altra forma di fornitura a detti terzi, a titolo oneroso o gratuito, o di magazzinaggio ai fini della successiva fornitura ai terzi in questione;
- 15) **«transito»**, lo spostamento attraverso la Comunità dal territorio di un paese terzo verso il territorio di un altro paese terzo, non effettuato né via mare né per via aerea;
- 16) **«esportazione»**, lo spostamento dalla Comunità verso un paese terzo;
- 17) **«encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE)»**, tutte le encefalopatie spongiformi trasmissibili secondo la definizione dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 999/2001;
- 18) **«materiale specifico a rischio»**, materiale specifico a rischio secondo la definizione dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 999/2001;
- 19) **«sterilizzazione sotto pressione»**, il trattamento di sottoprodotti di origine animale, dopo la riduzione in particelle non superiori a 50 mm, ad una temperatura al centro della massa superiore a 133 °C per almeno 20 minuti senza interruzioni, ad una pressione assoluta di almeno 3 bar;
- 20) **«stallatico»**, gli escrementi e/o l'urina di animali di allevamento diversi dai pesci d'allevamento, con o senza lettiera;
- 21) **«discarica autorizzata»**, una discarica per la quale sia stata rilasciata un'autorizzazione conformemente alla direttiva 1999/31/CE;
- 22) **«fertilizzanti organici» e «ammendanti»**, materiali di origine animale utilizzati, separatamente o in combinazione, per preservare o migliorare il nutrimento dei vegetali nonché le proprietà fisiche e chimiche dei terreni e la loro attività biologica; possono includere stallatico, guano non mineralizzato, contenuto del tubo digerente, compost e residui della digestione;
- 23) **«zona isolata»**, una zona dove la popolazione animale è talmente scarsa e gli stabilimenti o gli impianti di smaltimento talmente distanti che le disposizioni necessarie per la raccolta e il trasporto di prodotti di origine animale sarebbero eccessivamente onerose rispetto allo smaltimento in loco;

- 24) **«alimento» o «prodotto alimentare»**, un alimento o un prodotto alimentare così come definito all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002;
- 25) **«mangime» o «alimento per animali»**, un mangime o un alimento per animali così come definito all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 178/2002;
- 26) **«fanghi di centrifugazione o di separazione»**, materiale raccolto come sottoprodotto dopo la depurazione del latte crudo e la separazione del latte scremato e della panna dal latte crudo;
- 27) **«rifiuto»**, un rifiuto come definito all'articolo 3, punto 1, della direttiva 2008/98/CE.

Regolamento UE 142/2011

ALLEGATO I DEFINIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 2

1. **«animali da pelliccia»**: animali detenuti o allevati per la produzione di pellicce e non destinati al consumo umano;
2. **«sangue»**: sangue fresco intero;
3. **«materie prime per mangimi»**: materie prime per mangimi, secondo la definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 767/2009, di origine animale, comprendenti proteine animali trasformate, prodotti sanguigni, grassi fusi, prodotti a base di uova, olio di pesce, derivati lipidici, collagene, gelatina e proteine idrolizzate, fosfato bicalcico, fosfato tricalcico, latte, prodotti a base di latte, prodotti derivati dal latte, colostro, prodotti a base di colostro e fanghi di centrifugazione o di separazione;
4. **«prodotti sanguigni»**: prodotti derivati dal sangue o da componenti del sangue, ad esclusione delle farine di sangue; si tratta, fra l'altro, di plasma secco/congelato/liquido, sangue intero secco, globuli rossi essiccati/congelati/liquidi o componenti o miscele di tali prodotti;
5. **«proteine animali trasformate»**: proteine animali ottenute interamente da materiali di categoria 3 e trattate, conformemente all'allegato X, capo II, sezione 1, del presente regolamento (incluse le farine di sangue e di pesce), in modo da renderle adatte all'utilizzazione diretta come materie prime per mangimi o a qualsiasi altra utilizzazione negli alimenti per animali, compresi quelli per animali da compagnia, o all'utilizzazione in fertilizzanti organici o ammendanti; tuttavia non comprendono i prodotti sanguigni, il latte, i prodotti a base di latte, i prodotti derivati dal latte, il colostro, i prodotti a base di colostro, i fanghi di centrifugazione o di separazione, la gelatina, le proteine idrolizzate e il fosfato bicalcico, le uova e i prodotti a base di uova, il fosfato tricalcico e il collagene;
6. **«farina di sangue»**: proteine animali trasformate ottenute dal trattamento termico del sangue o dei componenti del sangue conformemente all'allegato X, capo II, sezione 1;
7. **«farina di pesce»**: proteine animali trasformate ottenute da animali acquatici diversi dai mammiferi, compresi gli invertebrati acquatici d'allevamento, compresi quelli di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/88/CE del Consiglio (1), e le stelle marine della specie *Asterias rubens*, che vengono raccolte in una zona di produzione di molluschi;
8. **«grassi fusi»**: grassi derivati dalla trasformazione di:
 - a) sottoprodotti di origine animale; oppure
 - b) prodotti destinati al consumo umano che un operatore ha destinato a altri scopi;
9. **«olio di pesce»**: olio derivato dalla trasformazione di animali acquatici diversi dai mammiferi, compresi gli invertebrati acquatici d'allevamento, compresi quelli di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/88/CE, e le stelle marine della specie *Asterias rubens*, che vengono raccolte in una zona di produzione di molluschi, od olio ottenuto dalla trasformazione di pesce per il consumo umano che un operatore ha destinato a fini diversi dal consumo umano;
10. **«sottoprodotti apicoli»**: miele, cera d'api, pappa reale, propoli o polline non destinati al consumo umano;'
11. **«collagene»**: prodotti a base di proteine ottenuti da pelli, ossa e tendini di animali;
12. **«gelatina»**: proteina naturale e solubile, gelificata o non, ottenuta per idrolisi parziale del collagene prodotto a partire da ossa, pelli, tendini e nervi di animali;
13. **«ciccioli»**: i residui proteici della fusione, previa separazione parziale di grassi e acqua;
14. **«proteine idrolizzate»**: polipeptidi, peptidi e aminoacidi, e loro miscele, ottenuti per idrolisi di sottoprodotti di origine animale;
15. **«acque bianche»**: una miscela di latte, prodotti a base di latte o prodotti derivati con acqua che è raccolta durante il risciacquo di apparecchiature e attrezzi per i prodotti lattieri, inclusi i contenitori utilizzati per i prodotti lattieri, prima della pulizia e della disinfezione.

16. **«alimenti in conserva per animali da compagnia»:** alimenti per animali da compagnia sottoposti a trattamento termico e condizionati in recipienti ermeticamente chiusi;
17. **«articoli da masticare»:** prodotti destinati ad essere masticati da animali da compagnia ed elaborati a partire da pelli di ungulati non conciate o da altre materie di origine animale;
18. **«interiora aromatizzanti»:** prodotti derivati liquidi o disidratati di origine animale usati per migliorare l'appetibilità degli alimenti per animali da compagnia;
19. **«alimenti per animali da compagnia»:** alimenti, diversi dai materiali di cui all'articolo 24, paragrafo 2, destinati ad essere utilizzati come alimenti per animali da compagnia, e articoli da masticare costituiti da sottoprodotti di origine animale o da prodotti derivati che
 - a) contengono materiali di categoria 3 diversi dai materiali di cui all'articolo 10, lettere n), o) e p), del regolamento (CE) n. 1069/2009 e
 - b) possono contenere materiali di categoria 1 importati costituiti da sottoprodotti di origine animale ottenuti da animali che sono stati sottoposti a trattamenti illeciti secondo la definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 96/22/CE o all'articolo 2, lettera b), della direttiva 96/23/CE;
20. **«alimenti trasformati per animali da compagnia»:** alimenti per animali da compagnia, diversi dagli alimenti greggi per animali da compagnia, trasformati conformemente alle disposizioni dell'allegato XIII, capo II, punto 3;
21. **«alimenti greggi per animali da compagnia»:** alimenti per animali da compagnia contenenti taluni materiali di categoria 3 che non sono stati sottoposti a trattamenti di conservazione diversi dalla refrigerazione o dal congelamento;
22. **«rifiuti di cucina e ristorazione»:** tutti i rifiuti di cibi, incluso l'olio da cucina usato, provenienti da ristoranti, imprese di catering e cucine, compresi quelli delle cucine centralizzate e delle cucine domestiche;
23. **«residui della digestione»:** residui, comprese le frazioni liquide, risultanti dalla trasformazione di sottoprodotti di origine animale in un impianto di produzione di biogas;
24. **«contenuto del tubo digerente»:** contenuto del tubo digerente di mammiferi e ratiti;
25. **«derivati lipidici»:** prodotti derivati da grassi fusi che, per quanto riguarda i grassi fusi di categoria 1 o 2, sono stati trasformati conformemente all'allegato XIII, capo XI;
26. **«guano»:** un prodotto naturale raccolto dagli escrementi di pipistrelli o uccelli marini selvatici e che non è mineralizzato;
27. **«farina di carne e ossa»:** proteine animali derivate dalla trasformazione di materiali di categoria 1 o 2 conformemente a uno dei metodi di trasformazione di cui all'allegato IV, capo III;
28. **«pelli trattate»:** prodotti derivati da pelli non trattate, diversi dagli articoli da masticare, che sono stati:
 - a) essiccate;
 - b) salate secche o verdi per almeno 14 giorni prima di essere spedite;
 - c) sottoposte a salatura per almeno sette giorni in sale marino con aggiunta del 2 % di carbonato di sodio;
 - d) sottoposte a essiccazione per almeno 42 giorni a una temperatura di almeno 20 °C; oppure
 - e) sottoposte a un processo di conservazione diverso dalla concia;
29. **«pelli non trattate»:** tutti i tessuti cutanei e sottocutanei non sottoposti a trattamenti diversi dal sezionamento, dalla refrigerazione o dal congelamento;
30. **«piume e parti di piume non trattate»:** piume e parti di piume diverse da quelle sottoposte a trattamento mediante:
 - a) getto di vapore; oppure
 - b) un altro metodo atto a garantire l'eliminazione di rischi inaccettabili;
31. **«lana non trattata»:** significa lana che non è stata:
 - a) sottoposta a lavaggio industriale;
 - b) ottenuta dalla concia;
 - c) trattata con un altro metodo atto a garantire l'eliminazione di rischi inaccettabili;
 - d) prodotta da animali diversi da quelli della specie suina e sottoposta a lavaggio industriale consistente nell'immersione della lana in serie di bagni d'acqua, sapone e idrossido di sodio o di potassio; o
 - e) prodotta da animali diversi da quelli della specie suina, destinata ad essere spedita direttamente a un impianto che produce prodotti derivati dalla lana per l'industria tessile e sottoposta ad almeno uno dei seguenti trattamenti:

- i) depilazione chimica mediante calce spenta o solfuro di sodio,
 - ii) fumigazione in formaldeide in una camera ermeticamente chiusa per almeno 24 ore,
 - iii) lavaggio industriale, consistente nell'immersione della lana in un detergente solubile in acqua a 60 – 70 °C,
 - iv) stoccaggio, che può comprendere la durata del tragitto, a 37 °C per 8 giorni, 18 °C per 28 giorni o 4 °C per 120 giorni;
32. **«peli non trattati»:** significa peli che non sono stati:
- a) sottoposti a lavaggio industriale;
 - b) ottenuti dalla concia;
 - c) trattati con un altro metodo atto a garantire l'eliminazione di rischi inaccettabili;
 - d) prodotti da animali diversi da quelli della specie suina e sottoposti a lavaggio industriale consistente nell'immersione dei peli in serie di bagni d'acqua, sapone e idrossido di sodio o di potassio; o
 - e) prodotti da animali diversi da quelli della specie suina, destinati ad essere spediti direttamente a un impianto che produce prodotti derivati dalla lana per l'industria tessile e sottoposti ad almeno uno dei seguenti trattamenti:
 - i) depilazione chimica mediante calce spenta o solfuro di sodio,
 - ii) fumigazione in formaldeide in una camera ermeticamente chiusa per almeno 24 ore,
 - iii) lavaggio industriale, consistente nell'immersione dei peli in un detergente solubile in acqua a 60 – 70 °C,
 - iv) stoccaggio, che può comprendere la durata del tragitto, a 37 °C per 8 giorni, 18 °C per 28 giorni o 4 °C per 120 giorni;
33. **«setole di suino non trattate»:** setole di suino che non sono state:
- a) sottoposte a lavaggio industriale;
 - b) ottenute dalla concia; oppure
 - c) trattate con un altro metodo atto a garantire l'eliminazione di rischi inaccettabili;
34. **«articolo da esposizione»:** sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati destinati a esposizioni o attività artistiche;
35. **«prodotto intermedio»:** un prodotto derivato:
- a) destinato a usi nell'ambito della fabbricazione di medicinali, medicinali veterinari, dispositivi medici per scopi medici e veterinari, dispositivi medici impiantabili attivi, dispositivi medico-diagnostici in vitro per scopi medici e veterinari, reagenti di laboratorio e prodotti cosmetici come segue:
 - i) come materiale in un processo di fabbricazione o nella produzione finale di un prodotto finito;
 - ii) nella convalida o verifica nel corso di un processo di fabbricazione; o
 - iii) nel controllo di qualità del prodotto finito;
 - b) le cui fasi di progettazione, trasformazione e fabbricazione sono state sufficientemente completate da essere considerato un prodotto derivato e da qualificare il materiale direttamente o da essere considerato un componente di un prodotto ai fini di cui alla lettera a);
 - c) che richiede comunque ulteriori fabbricazioni o trasformazioni, ad esempio la miscelazione, il rivestimento, l'assemblaggio, l'imballaggio o l'etichettatura, per renderlo adatto all'immissione sul mercato o alla messa in servizio, a seconda dei casi, come medicinale, medicinale veterinario, dispositivo medico per scopi medici e veterinari, dispositivo medico impiantabile attivo, dispositivo medico-diagnostico in vitro per scopi medici e veterinari, reagente di laboratorio o prodotto cosmetico;
36. **«reagente di laboratorio»:** prodotto confezionato, pronto all'uso, contenente sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati e destinato al specifico uso di laboratorio, da solo o in combinazione con altre sostanze non di origine animale, come reagente o prodotto reagente, calibratore o materiale per individuare, misurare, esaminare o produrre altre sostanze;
37. **«prodotto utilizzato per la diagnosi in vitro»:** un prodotto confezionato, pronto per l'uso, contenente un prodotto sanguigno o un altro sottoprodotto di origine animale, e utilizzato solo o in combinazione con altri prodotti come reagente, prodotto reagente, calibratore, kit o qualsiasi altro sistema, destinato all'utilizzazione in vitro per analisi di campioni di origine umana o animale, solo o principalmente al fine di diagnosticare uno stato fisiologico, uno stato di salute, una malattia o un'anomalia genetica, o per determinare la sicurezza e la compatibilità con eventuali reagenti; non include organi donati o sangue;
38. **«campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici»:** sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati destinati ai fini seguenti: esame nel contesto di attività diagnostiche o analisi per la promozione del progresso scientifico e tecnologico, nel contesto di attività educative o di ricerca;

39. **«campioni commerciali»:** sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati destinati a studi o analisi particolari autorizzati dall'autorità competente a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009 al fine di un processo di produzione, compresi il trattamento dei sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati, lo sviluppo di mangimi, alimenti per animali da compagnia o prodotti derivati, o la sperimentazione di macchinari o apparecchiature;
40. **«coincenerimento»:** il recupero o lo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale o dei prodotti derivati, classificati come rifiuti, in un impianto di coincenerimento;
41. **«combustione»:** processo che comporta l'ossidazione del combustibile in modo da utilizzare il valore energetico dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati, se non sono rifiuti;
42. **«incenerimento»:** lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati come rifiuti, in un impianto di incenerimento, conformemente alla definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2000/76/CE;
43. **«residui dell'incenerimento e del coincenerimento»:** i residui di cui all'articolo 3, paragrafo 13, della direttiva 2000/76/CE, generati da impianti di incenerimento o di coincenerimento che trattano sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati;
44. **«codice colore»:** impiego sistematico dei colori conformemente all'allegato VIII, capo II, punto 1, lettera c), al fine di presentare le informazioni di cui al presente regolamento sulla superficie, o su parte della superficie, di un imballaggio, un contenitore o un veicolo, o su un'etichetta o un simbolo ad essi applicati;
45. **«operazioni intermedie»:** le operazioni diverse dall'immagazzinaggio di cui all'articolo 19, lettera b);
46. **«concia»:** processo di indurimento delle pelli mediante agenti concianti vegetali, sali di cromo o altre sostanze come sali di alluminio, sali di ferro, sali di silicio, aldeidi e chinoni o altri agenti indurenti sintetici;
47. **«tassidermia»:** la preparazione, l'imbottitura e il montaggio di pelli di animali con un effetto realistico in modo che non siano trasmissibili rischi inaccettabili per la salute pubblica e animale attraverso le pelli;
48. **«commercio»:** commercio di beni tra Stati membri conformemente all'articolo 28 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
49. **«metodi di trasformazione»:** i metodi elencati nell'allegato IV, capi III e IV;
50. **«partita»:** unità di produzione fabbricata in un singolo impianto utilizzando parametri di produzione uniformi, quali l'origine dei materiali, o una serie di tali unità, se fabbricate in ordine continuo in un solo impianto e immagazzinate insieme come unità di spedizione;
51. **«recipiente ermeticamente chiuso»:** contenitore destinato ad impedire la penetrazione al suo interno di microrganismi;
52. **«impianto di produzione di biogas»:** impianto in cui i sottoprodotti di origine animale o i prodotti derivati costituiscono parte del materiale sottoposto al degrado biologico in condizioni anaerobiche;
53. **«centri di raccolta»:** luoghi diversi dagli impianti di trasformazione in cui i sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009 sono raccolti per essere utilizzati come mangimi per gli animali di cui allo stesso articolo;
54. **«impianto di compostaggio»:** impianto in cui i sottoprodotti di origine animale o i prodotti derivati costituiscono parte del materiale sottoposto al degrado biologico in condizioni aerobiche;
55. **«impianto di coincenerimento»:** qualsiasi impianto fisso o mobile la cui funzione principale consiste nella produzione di energia o di prodotti materiali, conformemente alla definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2000/76/CE;
56. **«impianto di incenerimento»:** qualsiasi unità tecnica fissa o mobile e le apparecchiature dedicate al trattamento termico dei rifiuti, conformemente alla definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2000/76/CE;
57. **«impianto di produzione di alimenti per animali da compagnia»:** impianto adibito alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia o interiora aromatizzanti di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 1069/2009;
58. **«impianto di trasformazione»:** impianto adibito alla fabbricazione di sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1069/2009, nel quale tali sottoprodotti vengono trasformati a norma dell'allegato IV e/o dell'allegato X;
59. **«substrati di coltivazione»:** materiali, compreso il terriccio, diversi dai suoli in situ, dove vengono coltivati vegetali e che sono utilizzati in modo indipendente dai suoli in situ.